RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 37

Organi dell'ordine circondariale

Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il consiglio;

c) il presidente;

d) il vicepresidente;

e) il segretario;

f) il tesoriere;

g) l'organo di revisione dei conti. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	III — Organi e funzioni degli ordini forensi
Capo	II — Ordine circondariale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-37-organi-dell-ordine-circondariale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it